

procuratore *ad negotia* avvocato [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] per procura in calce alla comparsa di costituzione

Appellata

Conclusioni di parte appellante:

accogliere l'atto di gravame e, per l'effetto, annullare e/o riformare la Sentenza n. 754/2016, resa dal Giudice Monocratico del Tribunale Civile di Agrigento in data 12.05.2016, per quanto spiegato e dogliato sub I, II, III, IV e V della memoria di costituzione di nuovo procuratore.

Conclusioni di parte appellata:

Preliminarmente, ritenere e dichiarare inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. l'appello promosso da [REDACTED]

nel merito, ritenere e dichiarare infondate, in fatto e in diritto, anche alla luce della documentazione versata in atti, tutte le domande formulate nell'atto di citazione in appello, e, conseguentemente, rigettare l'impugnazione proposta;

per l'effetto, confermare la sentenza n. 754/2016, emessa dal Tribunale di Agrigento in data 12.05.2016;

condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, attesa l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello promosso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 754 pronunciata in data 12.5.2016, il Tribunale di Agrigento in accoglimento di uno dei motivi dell'opposizione proposta da [REDACTED] ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza di [REDACTED] s.p.a., in qualità di mandataria di [REDACTED] s.p.a., nei confronti di costui, quale fideiussore, di [REDACTED] s.r.l. quale debitrice principale e degli altri



fideiussori [REDACTED] e [REDACTED] e condannato l'opponente al pagamento in forza delle due fideiussioni prestate -quella *omnibus* contratta il 28.11.2007 sino alla concorrenza di € 32.500,00 e quella *specificata* contratta il 29.11.2007 sino all'importo di € 40.000,00 a garanzia di un'operazione di finanziamento chirografario- al pagamento degli importi di:

- € 33.660,00 quale saldo debitorio del contratto di conto corrente n. [REDACTED] alla data del 9.3.2012;
- € 29.822,16 quale residuo debito alla data del 13.2.2013 del contratto di finanziamento chirografario n. [REDACTED]
- € 189.133,76 quale residuo debito alla data del 7.3.2013 del mutuo ipotecario n. [REDACTED] (in solido con i soli fideiussori).

Nel pervenire alla decisione il Tribunale ha accolto il solo rilievo difensivo con il quale l'opponente segnalava l'omissione nel decreto ingiuntivo della "*specificazione, in merito al rapporto di cui al mutuo ipotecario n. [REDACTED] della limitazione della esposizione debitoria del [REDACTED] all'importo di € 32.500,00 indicato nella fideiussione omnibus del 28/11/07*" (pag. 12 della sentenza) e ha invece respinto le eccezioni di:

- estraneità del contratto di mutuo ipotecario al perimetro di efficacia della fideiussione omnibus;
- nullità delle clausole di "reviviscenza", "sopravvivenza" e "a semplice richiesta" inserite nel contratto di fideiussione in conformità al modulo predisposto dall'ABI;
- illegittimità dell'art. 1 di entrambi i contratti di fideiussione là ove prevede che la garanzia offerta si estende sino a ricomprendere oneri, interessi e altri accessori del credito nonché le spese;



- violazione da parte della banca dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
- anticoncorrenzialità dello schema negoziale;
- intervenuta liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
- intervenuta liberazione del fideiussore per mancata proposizione e coltivazione da parte del creditore delle domande nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale indicato dall'art. 1957 c.c.;
- carenza di interesse all'ingiunzione di pagamento in ragione dell'esecuzione immobiliare avviata dal creditore in forza dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo per un montante di gran lunga superiore al credito ingiunto;
- nullità delle previsioni del contratto di conto corrente bancario n. [REDACTED] in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di usurarietà del carico economico complessivamente preteso a remunerazione del credito concesso;
- usurarietà delle condizioni economiche del contratto di finanziamento chirografario n. [REDACTED] e del mutuo ipotecario del 7.3.2013.

Nei primi quattro motivi di impugnazione, [REDACTED] reitera:

- l'eccezione di nullità ex art. 1418 c.c. dei contratti di fideiussione o di parte di essi ai sensi dell'art. 1419 c.c.;
- l'eccezione di liberazione del fideiussore in presenza dei presupposti menzionati dall'art. 1956 c.c.;
- l'eccezione di liberazione del fideiussore per decorso del termine decadenziale imposto al creditore dall'art. 1957 c.c.;
- i rilievi di nullità dei contratti bancari per intervenuto superamento delle soglie usura;



profili, tutti, lamenta l'appellante non correttamente vagliati dal primo giudice. Con un quinto motivo, infine, si duole della sussunzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario nell'ambito di efficacia della prestata fideiussione omnibus.

L'impugnazione, che per la sua specificità si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dall'appellato istituto di credito in relazione alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., è meritevole di limitato accoglimento.

Al vaglio delle questioni di merito è opportuno premettere che, in assenza di rilievi a opera delle parti, si è formato il giudicato interno sull'implicita affermazione della propria competenza per funzione, materia e territorio resa dall'organo giurisdizionale adito in primo grado.

Quanto al merito, la qualità di fideiussore rivestita da [REDACTED] suggerisce di iniziare la trattazione dalle eccezioni di illegittimità delle fideiussioni stipulate il 28 e il 29 novembre 2007, titolo negoziale in forza del quale questi è stato chiamato da [REDACTED] s.p.a. a estinguere, in solido con altri fideiussori e con la debitrice principale [REDACTED] s.r.l., il debito da quest'ultima contratto con [REDACTED] s.p.a..

Alcuna specifica censura l'appellante ha mosso in relazione ai capi della pronunzia di primo grado che hanno rigettato l'eccezione di illegittimità della clausola di pagamento "a prima richiesta" e della clausola n. 1 dei due testi contrattuali, la quale prevede che la garanzia copre la sorte capitale così come gli accessori maturati sul credito e le spese a diverso titolo sostenute dalla banca per il recupero delle somme ad essa spettanti. L'impugnazione si limita su tali punti a riproporre le censure prospettate in primo grado senza confrontarsi con le *rationes decidendi* esposte dal Tribunale –il quale ha osservato che l'atipica modulazione del singolo contratto in difformità da un paradigma legale derogabile è consentita alle parti



dall'autonomia loro riconosciuta dall'art. 1322 c.c. sino al limite, nel concreto non valicato, della "nullità ... secondo una delle ipotesi di cui al capoverso dell'art. 1418 c.c." (pag. 6 della sentenza)- e senza illustrare, in particolare, i motivi per i quali esse sarebbero erronee. L'appello in relazione a tali capi è dunque inammissibile dovendo riconoscersi formato anche su di essi il giudicato interno.

Quanto alle clausole di "reviviscenza", "sopravvivenza" e di rinuncia al termine di cui l'art. 1957 c.c., l'appellante ne ha in primo luogo ribadito la nullità ex art. 1418 comma I c.c. in ragione della aderenza di ciascuna di esse allo schema del "contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie" diffuso dall'Associazione Bancaria Italiana nell'anno 2003 e riconosciuto dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2015, in contrasto con l'art. 2 comma 2, lett. a) L. n. 287/1990. Ha quindi propugnato la soluzione della nullità parziale del negozio, ex art. 1419 comma II c.c., con recupero delle regole di portata generale espresse dagli artt. 1939 e 1957 c.c., non validamente derogate dalle parti, con l'ulteriore corollario dell'avvenuta liberazione del fideiussore in conseguenza dell'estinzione della garanzia personale per il ritardo del creditore nell'avvio delle azioni di recupero verso il debitore principale rispetto al termine semestrale di decadenza contemplato dall'art. 1957 c.c..

L'appellante considera parziale e inappagante la risposta fornita su tali questioni dal Tribunale, limitatosi a sottolineare la piena derogabilità delle disposizioni codicistiche e ad affermare che la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, ben potendo risultare compatibile con le regole di correttezza.

Il I (nullità della clausole contrattuali conformi allo schema diffuso dall'ABI) e il III (liberazione del debitore per il mancato tempestivo avvio di iniziative giudiziarie recuperatorie nei confronti del debitore principale) motivo di impugnazione sono fondati



E' ben che vero che l'art. 1957 c.c. è previsione derogabile dalle parti nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta dall'art. 1322 c.c.. E' quanto a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità (*"La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall' art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore"* Cass.04/12/2017, n. 28943 e, in senso conforme, *ex multis*, Cass. 03/12/2019, n. 31569; Cass. 24/09/2013, n. 21867; Cass. 11/06/2012, n. 9455; Cass. 21/05/2008, n. 13078; Cass. 02/02/2006, n. 2263; Cass. 11.1.2006 n. 394, Cass. 01/07/2005, n. 14089; Cass. 20/01/2004, n. 776).

Il richiamo del solido orientamento giurisprudenziale non appare tuttavia in sé risolutivo costituendo non l'approdo, ma la base di partenza del ragionamento che, proprio muovendo dalla facoltà di deroga consensuale alla previsione dell'art. 1957 c.c., deve misurarsi con l'ulteriore questione della attitudine della clausola negoziale n. 6 a dare pratica attuazione all'effetto distorsivo del mercato concorrenziale ravvisato dalla Banca d'Italia e con al verifica, in caso positivo, delle conseguenze che ciò determina nel singolo rapporto contrattuale di fideiussione.

Quanto al primo profilo, priva di rilievo decisivo e sostanzialmente errata con riferimento alle peculiarità della questione in esame risulta la considerazione del primo giudice secondo cui non necessariamente lo schema contrattuale uniforme elaborato da un'associazione tra imprenditori e diffuso tra gli associati innesca effetti distorsivi della concorrenza, atteso che -come soggiunge la Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2015 da cui la considerazione



del Tribunale è tratta- la compatibilità tra standardizzazione contrattuale e libero mercato concorrenziale, predicabile in astratto in quanto agevola il contraente nella comparazione tra le offerte contrattuali dei diversi operatori, deve essere valutata anche nel concreto, verificando:

- se il recepimento dello schema nella modulistica contrattuale delle imprese aderenti ostacoli in via di fatto la diversificazione della offerta del prodotto *“anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”*;

-e, con specifico riguardo al contratto di fideiussione, se *“l’inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall’Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”*.

L’indagine condotta sulla scorta di tali premesse ha portato, come è noto, la Banca d’Italia a verificare, all’esito di un’istruttoria condotta a campione presso gli istituti di credito, la diffusione di testi contrattuali omogenei riproducenti pedissequamente il modello predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (punti 50, 57, 60 e 93 del provvedimento n. 55 del 2.5.2005) nonché a dichiarare che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI in relazione alla fideiussione omnibus, in quanto *“hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”* (punto n. 96 del



provvedimento), si pongono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, il quale vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato di riferimento.

Va ora rammentato il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico condotto dall'autorità garante della concorrenza tale per cui non possono "rimettersi in discussione proprio i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede" (Cass. civ. 20.6.2011, n. 13486 richiamata, insieme a Cass. 13.2.2009 n. 3640, da Cass. Civ. 22/05/2019, n.13846 la quale in parte motiva soggiunge che "benché l'accertamento abbia avuto luogo in un procedimento svoltosi tra le imprese e l'autorità competente deve ritenersi che la circostanza che il singolo utente o consumatore sia beneficiario della normativa in tema di concorrenza (per tutte Cass. 9 dicembre 2002 n. 17478) comporta pure, al fine di attribuire effettività alla tutela dei primi ed un senso stesso alla istituzione dell'Autorità Garante, la piena utilizzabilità da parte loro, una volta accertate condotte di violazione della normativa di settore poste anche a loro tutela, degli accertamenti conseguiti nel procedimento in cui pure non sono stati formalmente parti"). Le conclusioni raggiunte dall'autorità amministrativa riguardo alla diffusione, peraltro già da epoca antecedente alla predisposizione dello schema ABI censurato (così Cass. n. 29810/2017), con caratteristiche tali da non poter essere ascritte "a un fenomeno spontaneo del mercato" (punto 50 del provvedimento n. 55/2005), nonché all'attitudine distorsiva della concorrenza propria di alcune delle previsioni dell'intesa devono ritenersi rilevanti nel caso concreto. Esse invero concorrono a disegnare il perimetro dell'onere probatorio gravante sul fideiussore, tenuto a



dimostrare *“la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva”* (Cass. 22.5.2019 n. 13846, in parte motiva)

Nella vicenda in esame è agevolmente riscontrabile -e peraltro neppure è contestata dalla banca- la rispondenza:

- della clausola n. 6 inserita -identica- in tutti i testi contrattuali in atti, a tenore della quale *“La Banca può azionare il proprio credito in via giudiziale nei confronti del debitore, del garante o di qualsivoglia altro obbligato, anche decorsi i termini di cui all’art. 1957 c.c.”*, con l’art. 6 dello schema predisposto dall’ABI, secondo cui *“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”*;

- e così pure delle clausole n.2, intitolata *“Reviviscenza della garanzia”*, e n. 8, intitolata *“Invalidità della garanzia”* di entrambi i contratti, con i corrispondenti articoli dello schema uniforme.

Se dunque **ricorre dimostrazione della riproduzione nei contratti di fideiussione sottoscritti da [REDACTED] di clausole negoziali delle quali è già stata acclarata la contrarietà alla normativa antitrust**, occorre ora chiarire quali concrete refluenze l’aderenza allo schema uniforme spieghi sul singolo contratto di garanzia.

L’art. 2 della L. n. 287/90 sanziona con la nullità le *“intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante”*.



La medesima conseguenza si produce sul contratto a valle in applicazione dell'art. 1418 comma I c.c.. Ciò tuttavia non in forza di automatismi derivativi, incongrui secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale che sottolinea come *“dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa...”* (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011)” (Cass. Civ. sez. I, 26/09/2019, n.24044 in parte motiva), ma all'esito di plurimi accertamenti in fatto che, una volta verificata la coincidenza delle condizioni del singolo contratto col testo espressivo del cartello restrittivo della concorrenza, valutino l'incidenza delle singole clausole rispetto alla tenuta dell'intero negozio, si misurino con la prospettiva alternativa di una nullità parziale ex art. 1419 c.c., indaghino, infine, la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla vicenda negoziale.

Quanto alla *quaestio juris*, se è disagevole ricostruire secondo i canoni civilistici un collegamento negoziale tra intesa a monte e contratto di fideiussione a valle con l'effetto di una ripercussione diretta e a cascata della nullità del prima sulla validità del secondo, è pur vero tuttavia che si delineano spazi per una **declaratoria di nullità virtuale per violazione di norme imperative.**

Non sembra, invero, potersi dubitare della **natura imperativa della disciplina antitrust** (europea e interna) funzionale alla salvaguardia dell'interesse superindividuale all'ottimizzazione dell'efficienza allocativa del mercato e alla tutela dei consumatori. La leale concorrenza è valore riconosciuto dal Trattato CE: gli articoli 81 (accordi e pratiche concordate tra le imprese), 82 (sfruttamento di posizione dominante sul mercato) e 87 (aiuti e sovvenzioni concessi dagli Stati membri alle imprese che operano sul proprio territorio),



interpretati alla stregua degli artt. 2 e 3 del medesimo testo che definiscono i metodi e gli obiettivi dell'Unione Europea, esaltano il meccanismo del libero mercato quale strumento propulsivo del miglioramento della qualità e dei prezzi dei prodotti e servizi offerti dalle imprese che in esso operano. Se dunque la libertà di iniziativa economica sancita anche dall'art. 41 della Costituzione è condizione imprescindibile per l'esistenza stessa di un mercato, le regole comunitarie e nazionali sulla concorrenza sono volte a evitare -tra gli altri fenomeni distorsivi- che collusioni tra gli operatori del mercato ostacolino il dispiegarsi del processo concorrenziale. In quest'ottica, come già visto, l'art. 2 L. n. 287/90 non solo vieta, al comma 2, le *"intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante"*, e le sanziona all'ultimo comma, con la formula forse ridondante, ma chiaramente espressiva del disvalore associato dal legislatore alla infrazione delle regole concorrenziali, della nullità *"ad ogni effetto"*, ma, per quel che qui maggiormente rileva, annovera tra i propri destinatari non soltanto gli imprenditori, *"ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata"* (Cass. 19.2.2020 n. 4175). Né può trascurarsi, al fine della classificazione come imperative delle norme antitrust, l'incisività del sistema di tutela approntato dal legislatore articolato sul duplice (e si è già visto coordinato) piano di *public e private enforcement*.

E' vero che la nullità di cui all'art., 2 L. n. 287/90 colpisce in via diretta l'accordo distorsivo del meccanismo concorrenziale e tuttavia non può trascurarsi che *"il contratto finale tra imprenditore e consumatore costituisce il compimento stesso dell'intesa anticompetitiva tra*



imprenditori, la sua realizzazione finale, il suo senso pregnante” di tal che “teorizzare la profonda cesura fra contratto a monte e contratto a valle per derivarne che la prova dell’uno non può mai costituire anche prova dell’altro significa negare l’intero assetto, comunitario e nazionale della normativa antitrust la quale è posta a tutela non solo dell’imprenditore, ma di tutti i partecipanti al mercato” (Cass. 2.2.2007 n. 2305),

Se dunque è predicabile in linea teorica una nullità negoziale per violazione di norme imperative, il concreto approdo al rimedio caducatorio e la sua concreta modulazione richiedono ancora l’esperimento dei passaggi in fatto sopra riferiti.

Nel concreto, considerato che **i contratti di fideiussione in atti concorrono a perpetrare l’attuazione dell’intesa vietata**, deve affermarsene la **nullità** tuttavia non estesa all’intero negozio, ma calibrata e **circoscritta** in ossequio al disposto dell’art. 1419 c.c **alle sole clausole nn. 2, 6 e 8**, non essendo stata offerta dimostrazione ad opera delle parti che in assenza di tali previsioni il contratto di fideiussione avrebbe perso la propria autonoma ragion d’essere: *“va quindi osservato che, avendo l’Autorità amministrativa circoscritto l’accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle NBU trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese (fol. 3 della sent. imp.), ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e ss. e che possa trovare applicazione l’art. 1419 c.c.” (Cass. 26.9.2019 n. 24044, n parte motiva).*

Ebbene, mentre riguardo alla clausola n. 2 del contratto di fideiussione, non essendo in discussione il verificarsi dell’ipotesi di reviviscenza della garanzia, la nullità prospettata permane su un piano puramente teorico rispetto al quale non si scorge l’interesse ad agire qualificato a termini dell’art. 100 c.p.c. del fideiussore, **l’indagine deve concentrarsi sulla validità delle clausole n. 6 di entrambi i contratti con cui le parti hanno derogato all’art.**



1957 c.c., giacché consta che la banca si sia avvalsa della facoltà attribuita dalla disposizione convenzionale

Dichiarata la nullità della previsione negoziale, l'impegno fideiussorio che l'odierno appellante ha assunto deve essere ricondotto allo schema codicistico, segnatamente all'art.

1957 comma I c.c. a tenore del quale <<il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate>>. L'inerzia del creditore

nella proposizione di azioni giudiziarie o esecutive tese al recupero del credito, in tali termini dovendo interpretarsi per consolidato orientamento giurisprudenziale la parola "istanze", protratta per un termine superiore a sei mesi determina la liberazione del

fideiussore. E' quanto avvenuto nel concreto ove, revocati i finanziamenti a vario titolo concessi (apertura di credito in conto corrente, finanziamento chirografario e mutuo ipotecario) con raccomandate datate 22.11.2010 e ricevute il successivo giorno 25 novembre e determinata pertanto, con la decadenza dal beneficio del termine, la scadenza delle obbligazioni restitutorie, la banca ha agito nei confronti del debitore principale [REDACTED]

[REDACTED] s.r.l. negli anni 2012 (esecuzione forzata fondata sul mutuo ipotecario) e 2013 (notifica del decreto ingiuntivo che ha dato l'avvio al presente giudizio di opposizione). In ragione di quanto sopra osservato riguardo alla specifica valenza da attribuire alla locuzione "proposizione di istanze", le lettere di messa in mora e le intimazioni di pagamento inoltrate dalla banca al debitore principale e ai fideiussori nei mesi di giugno 2011 e gennaio 2012 non scongiurano il prodursi dell'effetto liberatorio, attestando anzi, in contrario, il decorso del termine semestrale in assenza di iniziative giudiziarie.



Verificata l'intervenuta liberazione del fideiussore dalle obbligazione di garanzia, l'appello deve essere accolto con rigetto delle domande originariamente veicolate da [REDACTED] s.p.a. in qualità di mandatario di [REDACTED] s.p.a. con riorso monitorio, restando assorbiti i rimanenti motivi di impugnazione,

In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite liquidate in favore di [REDACTED] in € 4.870,00, di cui € 370,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, per il giudizio di primo grado, e in € 10.765,00, di cui € 1.165,00 per esborsi, € 3.000,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva ed € 4.800,00 per la fase decisoria, per il presente grado giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. ed iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere posti a carico dell'istituto di credito appellato.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1620 del 9.12.2015 appellata da [REDACTED] con atto di citazione notificato a [REDACTED] s.p.a. in data 14.1.2016, rigetta le domande formulate in primo grado da [REDACTED] s.p.a. e per essa da [REDACTED] s.p.a. quale sua mandataria; condanna [REDACTED] s.p.a. in qualità di mandatario di [REDACTED] s.p.a. a rifondere a [REDACTED] e spese di lite, liquidate in € 4.870,00 per il primo grado di giudizio e in € 10.765,00 per il presente grado di giudizio, così come specificato in parte motiva, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello il giorno 29 dicembre 2020.



Il Consigliere est.

Giulia Maisano

Il Presidente

Antonino Liberto Porracciolo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del DL 29.12.2009 n° 193, conv. con modifiche dalla L 22.02.2010 n° 24 e del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82 e successive modifiche e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.02.2011 n° 44.

